



---

**CONFRATERNITA  
MARIA SS. ADDOLORATA  
ENNA**




***STATUTO E REGOLAMENTO***

Approvato dall'Assemblea in data 21/01/1979 e da S.E. Mons. Sebastiano Rosso, Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, in data 15 agosto 1979 - prot. n°354. Integrato in alcuni articoli con approvazione dell'Assemblea con le votazioni del 15 e 16 gennaio 1994, approvate dalla Curia Vescovile di Piazza Armerina - prot. n° 02/1996 del 20/03/1996.



## STATUTO





---

## TITOLO 1°

### DENOMINAZIONE E SCOPI

#### Art. 1

In Enna fu fondata nel 1875 l'Associazione religiosa che prese la denominazione di "Confraternita di Maria SS. Addolorata".

La Confraternita fu approvata da Mons. Saverio Gerbino, Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, il di 28 luglio 1875.

#### Art. 2

La Confraternita ha lo scopo di tenere vivo il culto di Maria SS. Addolorata, coadiuvando l'assistente ecclesiastico nelle attività religiose della Chiesa.

Opera nel rispetto delle tradizioni e nella organizzazione di tutte quelle iniziative che possono incrementare il culto alla Vergine Addolorata.

Mira ad avvicinare i Confrati a Gesù Eucaristico attraverso le Comunioni collettive, il Precetto Pasquale ed il suffragio dei confrati defunti.

Promuove ogni azione volta a preparare ogni confrate ad una vita esemplare attraverso opere di cristiana solidarietà.

Partecipa a tutte le iniziative a carattere culturale e religioso delle comunità ennesi per arricchire il patrimonio morale e religioso di ogni confrate.

#### Art. 3

La Confraternita aderisce al Collegio dei Rettori, osservando le norme statutarie e regolamentarie di detto organismo.



---

## TITOLO 2°

### DEI CONFRATI

#### Art. 4

Possono far parte della Confraternita, assumendone il titolo di confrate di Maria SS. Addolorata, tutti i cristiani cattolici che ne fanno domanda per iscritto all'amministrazione dell'associazione.

Le domande, debitamente istruite dal consiglio di amministrazione, devono riportare il parere favorevole dell'assistente ecclesiastico e successivamente essere sottoposte all'esame dell'Assemblea dei confrati, che delibera sull'accettazione o meno della richiesta.

Le domande devono comunque essere corredate dalla documentazione prevista dal regolamento annesso al presente Statuto.

In ogni caso non potranno far parte della Confraternita coloro che non sono cattolici praticanti, iscritti a sette condannate dalla Chiesa e gli amorali.

#### Art. 5

La qualità di confrate si assume dopo la "professione", che deve effettuarsi nei modi e nei termini indicati nel regolamento.

Il professando deve impegnarsi, in tale sede, ad osservare il presente statuto, attraverso il giuramento di fede, il cui rituale, riportato dalla tradizione, è il seguente:

“io .....(nome e cognome) professo e prometto di adempiere quanto obbligano e stabiliscono i regolamenti della Congregazione”.

#### Art. 6

I confrati sono obbligati a partecipare a tutte le spese cui va incontro la Confraternita. A tal'uopo verseranno una retta annuale, il cui importo sarà stabilito annualmente dall'assemblea nella sua riunione ordinaria.



---

Tale retta dovrà essere versata dal confrate sin dal primo anno di professione ed ininterrottamente sino al compimento del 55° anno di età.

All'atto della professione il professando deve versare un contributo una tantum il cui importo sarà stabilito annualmente dall'assemblea.\*

### **Art. 7**

Il confrate deve partecipare a tutte le manifestazioni religiose tradizionali ed a quelle che di volta in volta saranno organizzate nel quadro delle attività che la confraternita svolge per le finalità statutarie.

### **Art. 8**

La qualità di confrate si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per morte;
- c) a seguito provvedimento motivato di allontanamento adottato dall'assemblea a norma del canone 696 del Codice di Diritto Canonico

### **Art. 9**

Il confrate dimissionario o escluso può fare richiesta per iscritto di riammissione alla Confraternita.

Tale domanda è soggetta all'iter previsto dall'art. 4 del presente Statuto.

La riammissione non dà diritto al riconoscimento dell'anzianità di professione maturata. Pertanto l'anzianità decorre dalla data di riammissione nella Confraternita.

### **Art. 10**

Alla Confraternita possono essere ammessi come novizi coloro che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età. Il periodo di noviziato, previsto in due anni, viene seguito dalla Professione.

\* Variazione dal 65° a 55° anno di età a far data dal 1/9/1994



---

#### **Art. 11**

Ogni confrate con la professione partecipa di pieno diritto a tutti gli atti della Confraternita.

#### **Art. 12**

In suffragio di ogni confrate defunto, nella Chiesa di Maria SS. Addolorata, sarà celebrato un funerale a cura e spese della Confraternita.

### **TITOLO 3° DEI CONFRATI PORTATORI**

#### **Art. 13**

Sono chiamati a portare a spalla il Ferculo di Maria SS. Addolorata, nel numero stabilito dal regolamento i confrati più anziani di professione, che abbiano almeno tre anni di anzianità di professione e che il giorno del Venerdì Santo non abbiano compiuto il 55° anno di età.

L'elenco dei portatori viene annualmente compilato a cura dell'amministrazione, in base a quanto previsto nel presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione rimetterà copia di tale elenco a tutti i confrati.

Tale elenco deve essere predisposto prima della riunione ordinaria annuale dell'assemblea per dare modo ai confrati di suggerire eventuali osservazioni.

#### **Art. 14**

Nella compilazione dell'elenco dei portatori il consiglio di amministrazione terrà, oltre che dei requisiti previsti nel precedente articolo, anche dei requisiti di idoneità fisica di ogni singolo confrate dato il particolare sforzo cui è soggetto il portatore.

Ogni confrate che dovesse trovarsi nelle condizioni inidonee a portare il Ferculo di Maria SS. Addolorata, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al



---

consiglio di amministrazione, che ne terrà conto in sede di compilazione dell'elenco dei portatori.

La idoneità temporanea non è pregiudizievole al mantenimento del posto acquisito.

### **Art. 15**

Il consiglio di amministrazione, in caso di assenza temporanea per qualsiasi motivo di uno o più confrati aventi diritto alla spalla, integrerà l'elenco dei portatori con altri confrati scelti in ordine di anzianità di professione.

L'elenco dei portatori, in ordine di anzianità, di anno in anno verrà utilizzato sino al suo esaurimento, ricominciando ad utilizzarlo dal 1° avente diritto in poi dopo la prima fase e così nel proseguo dell'attività della Confraternita. Tale sistema di utilizzazione dell'elenco dei portatori non titolari consentirà a tutti i confrati, con almeno cinque anni di professione, nel tempo di essere scelti quali portatori supplenti dei titolari temporaneamente assenti.\*

Detti confrati, comunque, non potranno vantare alcun diritto di acquisizione del posto, che resta di diritto al confrate temporaneamente assente.

### **Art. 16**

Il confrate che acquisisce il diritto alla spalla e che non esercita tale privilegio per tre anni consecutivi senza giustificato motivo, perde il diritto medesimo, ma non quello di confrate.

### **Art. 17**

Uno dei figli del confrate decesso, a sua domanda, può ottenere, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, il diritto alla spalla goduto dal genitore, a condizione che il richiedente si trovi nelle condizioni previste all'art. 13 del presente statuto.

\* Integrazione con decorrenza 1997



---

### **Art. 18**

Il confrate può cedere il proprio diritto alla spalla, a titolo definitivo, ad uno dei propri figli, a condizione che questi si trovi in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 13. Pertanto non è ammessa la facoltà di cedere la spalla ad uno dei propri figli a carattere temporaneo per uno o più anni.

### **Art. 19**

Il confrate, al compimento del 55° anno di età, può cedere il posto ad uno dei propri figli.

Se il figlio non trovasi nelle condizioni previste dall'art. 13 del presente statuto, questi accederà al posto solo dopo avere acquisito i prescritti titoli ed allorquando si renderà libero un posto. In attesa di tale circostanza, questi avrà priorità nell'elenco dei confrati portatori chiamati a sostituire temporaneamente confrati assenti.

## **DEL VESTIARIO**

### **Art. 20**

Il vestiario di confrate, per tradizione, è composto da:

- camice bianco caudato;
- visiera bianca con corona;
- abitino nero;
- cordone intrecciato con filo nero e bianco e nappe terminali;
- corona di Rosario a grani neri pendenti dal lato sinistro;
- mantellina violacea, recante sul lato sinistro, su stemma ovale, un cuore trafitto da una spada e circondato da spine;
- pantaloni, scarpe e calze nere, camicia bianca, guanti neri.

### **Art. 21**

Per i confrati chiamati a portare a spalla il Ferculo di Maria SS. Addolorata il





---

vestiario è composto da:

- camice bianco non caudato;
- visiera bianca con corona;
- abitino nero recante al centro, su stemma ovale, un cuore trafitto da sette spade, delle quali quattro a destra e tre a sinistra;
- una fascia violacea con pendenti a frange cadente sul lato esterno al Ferculo;
- corona di rosario a grani neri cadente sul lato opposto a quello recante la fascia;
- guanti neri;
- pantaloni, scarpe e calze nere, camicia bianca;
- cordino di canapa.

## **TITOLO 4**

### **DEGLI ORGANISMI E DELLE LORO FUNZIONI**

#### **Art. 22**

Sono organi della Confraternita:

- a) l'assemblea dei confrati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'assistente ecclesiastico.

#### **DELL'ASSEMBLEA**

#### **Art. 23**

Le assemblee dei confrati sono ordinarie e straordinarie.

#### **Art. 24**

L'assemblea ordinaria deve tenersi una volta l'anno quindici giorni prima della



---

Pasqua per trattare almeno il seguente ordine del giorno:

- esame ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- elezione dei componenti gli organismi statutari alle loro scadenze periodiche;
- esame ed approvazione del programma delle attività da svolgersi nell'anno;
- ammissione nuovi confrati;
- decisione sulla riammissione o meno dei confrati dimissionari o in precedenza allontanati;
- esame di eventuali casi di insubordinazione di confrati e decisione sulle eventuali sanzioni disciplinari da comminare;
- esame di ogni argomento portato all'ordine del giorno dal consiglio di amministrazione;
- determinazione dell'importo della retta annuale dovuta dai confrati nonché del contributo una tantum dovuto dai nuovi professandi.

### **Art. 25**

L'assemblea straordinaria viene convocata dal consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei confrati professati di età non inferiore a diciotto anni tutte le volte che se ne ravvisa la necessità.

### **Art. 26**

Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate dal rettore con avviso personale scritto, recapitato a domicilio del confrate almeno tre giorni prima dalla data fissata per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

La seconda convocazione può essere stabilita anche per un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

### **Art. 27**

L'assemblea può deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno



---

metà più uno dei confrati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero di confrati presenti.

#### **Art. 28**

Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza relativa dei presenti e votanti.

Qualora l'argomento in deliberazione riguardi variazioni, rettifiche del presente Statuto con annesso regolamento, viene richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei confrati iscritti aventi diritto al voto.

#### **Art. 29**

Le votazioni vengono effettuate per appello nominale, salvo che trattasi di affari personali ed elezione dei componenti gli organi statutari.

#### **Art. 30**

L'assemblea è preseduta dal rettore.

#### **Art. 31**

Non sono ammesse votazioni per deleghe.

### **DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 32**

Il consiglio di amministrazione, che dura in carica tre anni, si compone di:

- un rettore;
- sei consiglieri.

#### **Art. 33**

Il rettore viene eletto a suffragio diretto dall'assemblea.



---

In caso di parità di voti riportati da due o più confrati, viene eletto nella carica il confrate più anziano di professione.

In caso di parità anche nell'anzianità di professione l'incarico viene conferito al confrate più anziano di età.

#### **Art. 34**

Non può essere eletto rettore il confrate di età inferiore a 40 (quaranta) anni.

Pertanto nella sede dell'assemblea deve essere affisso un elenco nominativo dei confrati, stilato in ordine alfabetico, con la indicazione della data di nascita e di professione di ogni iscritto.

#### **Art. 35**

I sei consiglieri vengono eletti contemporaneamente con le stesse modalità prevista per il rettore.

Saranno dichiarati eletti i primi sei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di preferenze, sarà eletto nella carica il confrate più anziano nella professione. Nel caso di parità di anzianità di professione, la carica sarà conferita al confrate più anziano di età.

#### **Art. 36**

Almeno due dei sei consiglieri che faranno parte del consiglio di amministrazione dovranno essere di età non inferiore a 50 (cinquanta) anni.

#### **Art. 37**

L'insediamento del consiglio di amministrazione avviene nella prima domenica in Albis successiva a quella in cui è avvenuta l'elezione.

In tale sede si procederà allo scambio di consegne fra la vecchia e la nuova amministrazione, redigendo apposito verbale, nonché all'assegnazione degli incarichi ai consiglieri da parte del rettore.



---

### Art. 38

Il consiglio di amministrazione, che deve riunirsi almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria e tutte le volte che se ne ravvisa la necessità in seduta straordinaria, ha le seguenti competenze:

- redige i progetti di bilancio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea;
- predispone il programma delle manifestazioni e delle attività da svolgersi durante l'anno, da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea;
- esamina le domande di nuovi confrati, le sottopone al parere del consulente ecclesiastico e successivamente le rimette all'assemblea per gli atti di competenza;
- esamina le richieste di riammissione nella Confraternita da parte di confrati dimissionari o in precedenza allontanati, le sottopone al parere del consulente ecclesiastico e successivamente le rimette con una propria relazione all'assemblea per gli atti di competenza;
- redige annualmente l'elenco degli aventi diritto alla spalla, dandone comunicazione a tutti i confrati prima della riunione ordinaria dell'assemblea;
- cura le riscossioni delle rette annuali, del contributo una tantum dovuto dai nuovi professanti;
- procede al pagamento delle spese deliberate dal consiglio medesimo e dall'assemblea;
- cura la tenuta dei registri contabili e degli atti della Confraternita;
- cura la perfetta manutenzione delle suppellettili della Confraternita;
- esegue per la pratica attuazione tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- compie tutte le operazioni contemplate dal presente statuto con annesso regolamento ed esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea;
- delibera sulle spese di importo non superiori a lire 100.000;
- esamina i casi di insubordinazione da parte di confrati e dopo il parere



---

espresso dal consulente ecclesiastico li sottopone all'assemblea per gli atti di competenza.

### **Art. 39**

Le sedute del consiglio di amministrazione sono ritenute valide solo con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo che trattasi di argomenti personali per i quali è prescritta la votazione a scrutinio segreto.

### **Art. 40**

A parità di voti prevale la tesi sostenuta dal rettore.

### **Art. 41**

I componenti il consiglio di amministrazione durante la processione del Venerdì Santo sono esonerati dal portare il Ferculo di Maria SS. Addolorata, ma non perdono il diritto alla spalla, che sarà ripristinato in favore degli stessi al momento in cui cesseranno dall'incarico nel consiglio di amministrazione.

### **Art. 42**

Ogni componente il consiglio di amministrazione non può partecipare alla seduta di tale organismo qualora viene trattato un argomento che lo riguardi direttamente o indirettamente.

### **Art. 43**

Quando quattro dei componenti del consiglio di amministrazione si dimettono dalla carica, tutto il consiglio è dichiarato decaduto di diritto e resta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo consiglio di amministrazione. In questo caso il rettore deve procedere alla



---

convocazione dell'assemblea in seduta straordinaria entro quindici giorni dalla data di dimissioni o di dichiarazione di decadenza del consiglio di amministrazione per procedere alla elezione dei componenti il nuovo consiglio.

#### **Art. 44**

Ogni componenti il consiglio di amministrazione, mancando tre volte consecutive alle riunioni di tale organismo senza giustificato motivo, decade dall'incarico. In tal caso, nella sua prima riunione l'assemblea procede alla sostituzione del componente decaduto. Il nuovo componente rimane in carica sino alla scadenza periodica del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 45**

Tutti i componenti il consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni dell'assemblea per riferire sull'attività svolta dall'organismo.

### **DEL RETTORE**

#### **Art. 46**

Il rettore è il legale rappresentante della Confraternita.

Ha le seguenti attribuzioni:

- presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione;
- ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- convoca l'assemblea e il consiglio di amministrazione;
- firma, con il consigliere che svolge le funzioni di segretario, le deliberazioni adottate dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, nonché tutti gli atti interni e quelli diretti a persone ed enti che hanno rapporto con la Confraternita;
- partecipa alle riunioni del Collegio dei Rettori, dove decide solo su



---

espreso mandato dell'assemblea della Confraternita per decisione che la riguardano;

- intrattiene i rapporti con le autorità religiose e civili;
- rappresenta la Confraternita nelle manifestazioni pubbliche.

## **DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 47**

Dal rettore ai consiglieri vengono affidate le seguenti mansioni:

- al consigliere più suffragato in sede di elezione ed in caso di parità di suffragio al più anziano di professione e successivamente di età, viene conferita la carica di vice rettore;

Agli altri cinque consiglieri vengono affidate le seguenti mansioni:

- a) segretario;
- b) cassa;
- c) economato;
- d) ordine nella processione;
- e) organizzazione delle manifestazioni culturali.

### **Art. 48**

Il vice rettore collabora direttamente con il rettore in tutta l'attività della Confraternita e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Nella processione del Venerdì Santo presiede la sfilata della Confraternita.

### **Art. 49**

Il consigliere addetto alla segreteria redige i verbali delle riunioni degli organismi statutari sottoscrivendoli con il rettore; conserva i libri dei verbali; conserva la corrispondenza, cura la tenuta del protocollo, del libro inventario; organizza e tiene aggiornato l'archivio. Compila il libro dei confrati e lo tiene aggiornato. Cura l'invio





---

della corrispondenza.

#### **Art. 50**

Il consigliere cassiere cura la riscossione delle rette annuali e dei contributi approvati dall'assemblea; provvede ai pagamenti delle spese, le cui pezze giustificative devono essere in precedenza deliberate dal consiglio di amministrazione e vistate dal rettore. Compila il bilancio consuntivo e preventivo; compila il libro cassa.

Le somme disponibili in cassa devono essere depositate in apposito libretto bancario. Il prelevamento di somme dovrà effettuarsi con la firma congiunta del rettore e del cassiere.

#### **Art. 51**

Il consigliere economo è il depositario delle suppellettili e degli arredi di proprietà della Confraternita che risultano dal libro inventario.

Cura la manutenzione, nonché il loro approntamento per la loro utilizzazione nelle manifestazioni religiose.

#### **Art. 52**

Il consigliere addetto all'ordine nelle processioni è responsabile della organizzazione della Confraternita in tutte le manifestazioni religiose cui è chiamata a partecipare.

In particolare sorveglia e disciplina la gradazione di spalla dei confrati portatori; segnala al consiglio di amministrazione i confrati indisciplinati.

#### **Art. 53**

Il consigliere addetto alle organizzazioni delle manifestazioni culturali predisponde annualmente il piano di tutte le manifestazioni che possono essere realizzate durante l'anno e lo sottopone all'esame del consiglio di amministrazione.

Dopo l'approvazione da parte degli organismi statuari del piano, ha la responsabilità della realizzazione delle manifestazioni medesime.



---

## DELL'ASSISTENTE ECCLESIASTICO

### **Art. 54**

L'assistente ecclesiastico è il Sacerdote che ha la ufficiatura della Chiesa di Maria SS. Addolorata.

### **Art. 55**

L'assistente ecclesiastico partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organismi statutari con voto consultivo.

### **Art. 56**

Il parere dell' assistente ecclesiastico è vincolante nei seguenti casi:

- ammissione di nuovi confrati;
- riammissione nella confraternita di confrati dimissionari o in precedenza allontanati per motivi disciplinari o di moralità;
- programma delle manifestazioni religiose,
- esame ed approvazione di procedimenti disciplinari a carico dei confrati.

### **Art. 57**

L'assistente ecclesiastico celebra i funerali in suffragio dei defunti.


L'assistente ecclesiastico celebra le funzioni della professione dei nuovi confrati.

### **Art. 58**

L'assistente ecclesiastico partecipa all'attività tutta della Confraternita per dare consigli utili a realizzare le finalità statutarie dell'associazione.



## **REGOLAMENTO**





---

## TITOLO 5

### DELL'ACCETTAZIONE DEI NUOVI CONFRATI

#### Art. 59

Coloro che chiedono di far parte della Confraternita dovranno presentare apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione od al rettore della Confraternita.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di battesimo;
- c) certificato di Cresima e di Comunione.

#### Art. 60

La richiesta di ammissione alla Confraternita prevede l'accettazione incondizionata da parte del richiedente delle norme dello statuto con annesso regolamento.

#### Art. 61

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di provvedere a sue spese all'acquisto del prescritto vestiario di confrate, nelle composizioni previste agli articoli 20 e 21 dello Statuto. Deve dichiarare, inoltre, di avere preso atto che la mancanza del prescritto vestiario di confrate comporterà la esclusione dello stesso dalla processione.

## DEI PORTATORI

#### Art. 62

Il numero dei confrati portatori del Ferculo di Maria SS. Addolorata è stabilito



---

dal consiglio di amministrazione in rapporto alle dimensioni delle aste.

Tale decisione è soggetta alla ratifica dell'assemblea nella sua prima riunione ordinaria.

I confrati portatori facoltativamente potranno lasciare una volta tanto il proprio posto a disposizione dell'amministrazione come "VOTO DI RINUNCIA".\*

## **DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE**

### **Art. 63**

Ogni anno la Confraternita organizza lo svolgimento di manifestazioni religiose sia di antiche tradizioni che di nuove istituzioni.

Tra quelle di antiche tradizioni sono da annoverare:

- partecipazione alla Settimana Santa, la cui organizzazione spetta al Collegio dei Rettori, stante che alla stessa partecipano tutte le confraternite ennesi;
- festa di Maria SS. Addolorata, che usualmente viene celebrata la domenica successiva al 15 settembre;
- mese di novembre in suffragio dei defunti;
- Precetto Pasquale che si impartisce la Domenica delle Palme, preceduto da un corso di esercizi spirituali.

### **Art. 64**

L'organizzazione di altre manifestazioni religiose è ammessa solo se approvata dall'assemblea, tenuto conto del parere vincolante dall'assistente ecclesiastico previsto dall'art. 56 dello statuto.

### **Art. 65**

La partecipazione alle manifestazioni religiose è obbligatoria per tutti i

---

\* Integrazione con decorrenza 1997



---

confrati. Gli stessi dovranno intervenire nel prescritto vestiario di confrate previsto dagli articoli 20 e 21 dello Statuto in tutte le sfilate della Confraternita; in tutte le altre manifestazioni è prescritto l'abito civile.

La presenza dei confrati nelle riunioni, nelle assemblee e nelle manifestazioni di Mercoledì e Venerdì Santo, nei modi di cui al comma 1, sarà rilevata con firma su appositi registri.\*

Nel caso vengano rilevate numero tre assenze consecutive e non giustificate, il confrate inadempiente, sarà sospeso dalla Confraternita per un anno fermo restando l'obbligo del pagamento della retta.\*

Il provvedimento sarà adottato dal consiglio di amministrazione e comunicato all'assemblea nella sua prima riunione.\*

### **Art. 66**

Qualora la ricorrenza prescrive l'uso del vestiario di confrate è fatto obbligo ad ognuno di rispettare scrupolosamente le norme previste agli articoli 20 e 21 dello statuto, pena la esclusione dalla manifestazione.

## **DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI**

### **Art. 67**

Il programma delle attività annuali della Confraternita dovrà prevedere anche delle manifestazioni culturali.

Lo scopo di tali manifestazioni è quello di far conoscere e tramandare ai posteri il patrimonio culturale-religioso del popolo ennese, nell'intento di incrementare il culto a Maria SS. Addolorata e divulgare la Fede cristiana.

\* Integrazione con decorrenza 1997



---

### **Art. 68**

L'organizzazione e l'attuazione delle manifestazioni culturali deve essere sempre approvata dall'assemblea dei confrati che dovrà indicare l'organismo preposto alla realizzazione, nonché provvedere ai mezzi finanziari necessari.

### **Art. 69**

E' ammessa l'organizzazione di manifestazioni culturali in collaborazione con le altre Confraternite o associazioni religiose e civili, purché debitamente autorizzate dall'assemblea dei confrati ed in stretta aderenza con le finalità della Confraternita.

### **Art. 70**

Gli organismi preposti alla realizzazione dei programmi culturali si avvarranno dell'opera e della collaborazione dei componenti il consiglio di amministrazione.

## **DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Art. 71**

Nel caso in cui un confrate non adempie agli obblighi previsti dallo statuto e relativo regolamento, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea è l'organo competente a discutere su tali inadempienze ed eventualmente a decidere sulle sanzioni da comminare, sentito il parere dell'assistente ecclesiastico.

### **Art. 72**

Le sanzioni disciplinari a carico dei confrati sono le seguenti:

- a) richiamo scritto;
- b) deplorazione;
- c) sospensione;
- d) radiazione.



---

#### **Art. 73**

Il richiamo scritto può essere adottato per manchevolezze di lievi entità.

#### **Art. 74**

La deplorazione viene applicata in caso di recidiva nelle manchevolezze in precedenza riscontrate o nei casi di maggiore entità dell'infrazione.

#### **Art. 75**

La sospensione viene applicata nei casi di gravi infrazioni e consiste, secondo la gravità, nel divieto di partecipazione alle manifestazioni religiose per uno o più anni.

#### **Art. 76**

La radiazione dalla Confraternita viene adottata nei casi di infrazioni gravissime arrecanti offese alla Chiesa, alla Fede ed alla religiosità delle manifestazioni secondo le norme previste dai canoni 696 e 693 del Codice di Diritto Canonico.

#### **Art. 77**

Nel caso in cui il confrate risulti moroso nei versamenti delle rette annuali per tre anni, lo stesso viene privato dall'esercizio di tutti i diritti previsti dallo statuto e dal regolamento sino al momento della regolarizzazione della posizione.

L'anzianità del confrate agli effetti previsti dal presente statuto inizia a computarsi dalla data di regolarizzazione della posizione moratoria, venendo meno la efficacia dell'anzianità pregressa al provvedimento di privazione dell'esercizio dei diritti per la morosità nei versamenti delle rette annuali.

#### **Art. 78**

Contro la decisione adottata dall'assemblea in ordine a quanto previsto nei precedenti articoli, il confrate può appellarsi al Collegio dei Rettori per il riesame del provvedimento disciplinare adottato nei propri confronti.





---

La decisione del Collegio dei Rettori, comunque, non è vincolante per l'assemblea della Confraternita.

### **Art. 79**

Il presente statuto con annesso regolamento entra in vigore dalla data in cui avrà riportato l'approvazione da parte dell'Autorità ecclesiastica.

## **DEGLI INCARICHI INTERNI**

### **Art. 80**

Gli incarichi interni della Confraternita vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione e consistono in:

- a) un porta bandiera;
- b) un vice porta bandiera;
- c) un porta incarnazione;
- d) un vice porta incarnazione;
- e) otto "porta blannoni";
- f) due porta cuscino di fiori;
- g) un porta incensiere;
- h) un porta navetta.

L'insegna della confraternita spetta al rettore.

I due scettri vengono affidati al vice rettore ed al rappresentante più anziano del consiglio di amministrazione.

Le croci vengono affidate ai confrati più anziani nella professione ed agli amministratori.

I nominativi preposti agli incarichi sopraccitati dalla lettera "a" alla lettera "h" saranno scelti in base all'anzianità di professione ed alle esigenze di noviziato e comunque fra i confrati non aventi diritto alla spalla.



---

## NORME TRANSITORIE

### Art. 1

Sino all'entrata in vigore del nuovo statuto con annesso regolamento, vigerà lo statuto approvato dall'Autorità ecclesiastica in data 25/4/1945.

### Art. 2

Alla data di entrata in vigore del nuovo statuto con annesso regolamento, per quei confrati che avessero compiuto il 55° anno di età, il limite massimo di età previsto dall'art. 13 dello stesso statuto, viene elevato ad anni 56.

### Art. 3

Tutte le deliberazioni adottate in precedenza dall'assemblea dei confrati o dal consiglio di amministrazione in ordine a modifiche o integrazioni al vigente statuto si intendono revocate in toto al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto con annesso regolamento.

### Art. 4

Per i confrati professati di età inferiore agli anni 18 all'entrata in vigore del presente statuto regolamento, l'esercizio dei diritti statutari viene a maturarsi con il compimento del 18° anno di età.